

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signature]*

**VERBALE D'ACCORDO**

Il giorno 31/3/2009 a Firenze tra il Gruppo Fondiaria - Sai rappresentato dalla Direzione Relazioni Industriali di Gruppo, da una parte, e le Segreterie Nazionali ed i Coordinamenti/RSA di FISAC/CGIL, FNA, SNFIA, UILCA/UIL di Fondiaria - Sai, Milano Assicurazioni e Gruppo Fondiaria Sai Servizi S.c.r.l., dall'altra

**premesse che**

- La conclusione, senza la sottoscrizione di un accordo fra le Parti, delle procedure attivate per l'allocazione operativa, con decorrenza 1/1/2009, dei lavoratori di Fondiaria Sai e Milano Assicurazioni addetti ai servizi infragruppo presso la società Gruppo Fondiaria Sai Servizi s.c.r.l. (già Uniservizi) e per la fusione per incorporazione di Starvox nella medesima, ha creato una situazione di tensione nei rapporti sindacali che si è tradotta nello svolgimento di numerose assemblee e nella proclamazione di uno stato di mobilitazione.
- Prima di intraprendere ulteriori iniziative le OO.SS. per il tramite delle Segreterie Nazionali hanno verificato la disponibilità aziendale a riprendere il confronto, sia sui temi che avevano creato uno stato di criticità nei rapporti sia sugli altri argomenti, alcuni dei quali da tempo oggetto di discussione.
- L'Azienda ha ribadito la propria disponibilità a continuare il dialogo sugli argomenti in discussione tra le Parti, in una logica costruttiva e coerente con l'attuale contesto economico, non solo di settore.
- Conseguentemente in data 5/3/2009 si è svolto a Milano un incontro tra i vertici dell'Azienda, i Segretari Nazionali ed i Responsabili dei Coordinamenti delle OO.SS. del Gruppo Fondiaria - Sai nel corso del quale, confermato il sistema di relazioni sindacali consolidatosi nel tempo nell'ambito del Gruppo Fondiaria Sai, le Parti hanno verificato la sussistenza dei presupposti per riprendere il confronto, finalizzato alla sottoscrizione di un accordo sui seguenti temi: proroga dell'accordo quadro del 30/7/2002, servizi infragruppo e fusione di Starvox in Gruppo Fondiaria Sai Servizi S.c.r.l. art.1 bis CCNL, Pas, Previnet.
- Le Parti, al fine di consentire l'approfondimento delle tematiche e l'elaborazione di un documento contrattuale, hanno concordato di proseguire la trattativa in data 19/3/2009 a Milano ed in data odierna a Firenze, dove si è giunti alla sottoscrizione del presente verbale di accordo:

**A) PROROGA ACCORDO QUADRO 30/7/2002**

**Premesso che**

1. Le OO.SS. hanno chiesto che l'accordo quadro, sottoscritto in data 30/7/2002 in sede di fusione SAI/ FONDIARIA e scaduto contestualmente al piano industriale a cui era correlato, venga confermato e prorogato .
2. L'Azienda ha ricordato che i principi contenuti in tale accordo quadro, sulla base dell'accertamento della ricorrente permanenza dei presupposti di origine, hanno sempre trovato riconoscimento ed applicazione in tutti i processi di razionalizzazione

*[Vertical handwritten notes and signatures on the left margin]*

*[Vertical handwritten notes and signatures on the right margin]*

*[Handwritten signatures at the bottom left]*

*[Handwritten signatures and initials at the bottom right]*

*[Handwritten signatures]*

organizzativa susseguirsi nell'ambito del Gruppo, anche successivamente alla data di scadenza del predetto piano industriale, avvenuta nel 2006.

Le Parti concordano quanto segue

- 3. Le precedenti premesse si intendono integralmente richiamate.
- 4. Le Parti concordano che la disciplina contenuta nel Verbale d'Accordo 30/7/2002 in materia di sistema di relazioni industriali, di assetto territoriale caratterizzato dall'aggregazione per poli produttivi e sedi di nicchia, di attuazione dei processi di razionalizzazione organizzativa improntati ad un sostanziale equilibrio quali-quantitativo delle funzioni allocate sul territorio e di ottimizzazione delle risorse evitando ricadute traumatiche e di tutele economiche e normative a favore dei lavoratori, conserva, in presenza di condizioni analoghe a quelle che ne hanno costituito il fondamento, la sua validità ed applicabilità nell'ambito del Gruppo Fondiaria Sai, come più volte affermato nel corso degli incontri svoltisi tra le Parti e in particolare in quelli dell'11/12/2008 e 5/3/2009.
- 5. Successivamente alla presentazione del nuovo piano industriale le Parti si incontreranno per le opportune e conseguenti valutazioni relative alla nuova pianificazione strategica.

**B) SERVIZI INFRAGRUPPO / FUSIONE STARVOX - GRUPPO FONDIARIA SAI SERVIZI S.C.R.L. (GIÀ UNISERVIZI)**

Premesso che

- 1. Per effetto dell'entrata in vigore, fissata al 1/1/2009, delle disposizioni di legge che hanno abrogato il precedente regime di esenzione IVA per le prestazioni di servizi di carattere ausiliario rese all'interno dei gruppi assicurativi, l'Azienda ha ritenuto necessario allocare i servizi infragruppo, svolti dai dipendenti di Fondiaria-Sai e Milano Assicurazioni, presso la società consortile Gruppo Fondiaria Sai Servizi srl (già Uniservizi) al fine di mantenere il preesistente regime fiscale di esenzione per le prestazioni infragruppo.
- 2. Nel mese di ottobre 2008 le Società Starvox e Uniservizi hanno comunicato alle OO.SS. l'intenzione di procedere, entro il 31/12/2008, alla fusione per incorporazione della prima società nella seconda, al fine di collocare in maniera più razionale la gestione di molteplici servizi che la Starvox svolgeva a favore delle Società del Gruppo, anche in correlazione all'entrata in vigore delle disposizioni di legge abrogative del precedente regime di esenzione IVA di cui al paragrafo precedente.
- 3. Conclusosi senza esito positivo il confronto con le OO.SS. che avevano evidenziato il loro dissenso sugli argomenti di cui ai punti 1. e 2. e peraltro esaurite le procedure di legge e di contratto, l'Azienda, in relazione all'entrata in vigore della nuova normativa IVA, ha ritenuto di dare attuazione ad entrambe le operazioni sopra descritte con decorrenza 1/1/2009.
- 4. Conseguentemente i dipendenti di Fondiaria - Sai e Milano Ass., addetti ai servizi infragruppo sono stati allocati presso la società consortile di Gruppo, come da

*[Vertical handwritten notes and signatures on the left margin]*

*[Vertical handwritten notes and signatures on the right margin]*

*[Horizontal handwritten signatures at the bottom of the page]*

*[Handwritten signatures]*

comunicazione aziendale e Starvox è stata incorporata all'interno di Gruppo Fondiaria Sai Servizi srl.

- 5. L'Azienda conferma che l'allocazione dei dipendenti di Fondiaria Sai e Milano Ass. addetti ai servizi infragruppo nel consorzio Gruppo Fondiaria Sai Servizi srl, società facente parte integrante del Gruppo Fondiaria Sai, e la fusione per incorporazione di Starvox nel predetto consorzio non hanno determinato ricadute negative sui lavoratori interessati.

Infatti :

- a) i rapporti di lavoro dei dipendenti Fondiaria Sai e Milano Assicurazioni addetti ai servizi infragruppo sono rimasti e continuano in capo alle società di appartenenza, fermi il livello di inquadramento, la mansione, la sede di lavoro e l'applicazione del CCNL per le Imprese di Assicurazione e dei relativi contratti integrativi aziendali, nonché degli accordi di volta in volta vigenti nelle aziende di appartenenza.
- b) i rapporti di lavoro dei dipendenti ex Starvox (in totale 138 unità) continuano senza soluzione di continuità ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 C.C. in capo a Gruppo Fondiaria Sai Servizi srl. Il passaggio dei dipendenti Starvox è avvenuto con la conservazione di inquadramenti, anzianità, retribuzioni, attività e sede di lavoro e comunque delle condizioni economiche/normative in atto al momento della fusione. Agli stessi lavoratori viene applicato il CCNL Assicurativo e la contrattazione integrativa di cui al Verbale d'Accordo 19/3/2007.

Le Parti concordano quanto segue

- 6. Le precedenti premesse si intendono integralmente richiamate.
- 7. Il gruppo Fondiaria Sai precisa altresì che l'allocazione delle attività infragruppo presso la società consortile e la conseguente assegnazione operativa del personale non costituisce, né ha finalità di riordino organizzativo dell'attuale struttura del Gruppo, così come definito nell'accordo quadro 30/7/2002 e successivi accordi attuativi ed integrativi.
- 8. Gruppo Fondiaria SAI Servizi srl si impegna a chiedere all'INPS l'iscrizione nel settore merceologico assicurativo.
- 9. Le Parti convengono che eventuali nuove assunzioni di personale addetto a servizi infragruppo saranno effettuate da Fondiaria Sai o Milano Ass. con successiva allocazione operativa presso il consorzio Gruppo Fondiaria Sai Servizi srl.
- 10. Poiché l'attivazione della società consortile per la prestazione di servizi infragruppo è stata determinata dalle innovazioni normative decorrenti dal 1/1/2009, le Parti concordano altresì che qualora dovesse mutare il quadro di riferimento della normativa fiscale, anche per effetto dell'entrata in vigore di norme comunitarie, si incontreranno per individuare le iniziative conseguenti a tali mutamenti sia in termini di cessazione dell'allocazione operativa dei dipendenti e delle attività infragruppo di Fondiaria-SAI e

*[Vertical handwritten notes and signatures on the left margin]*

*[Vertical handwritten notes and signatures on the right margin]*

*[Large handwritten signatures at the bottom of the page]*

*[Handwritten signatures and initials at the top of the page]*

Milano Assicurazioni presso il Consorzio, sia di conseguente ricollocazione dei dipendenti di Gruppo Fondiaria Sai Servizi srl presso le società assicurative del Gruppo.

**C) ART. 1 BIS CCNL 17/9/2007**

Premesso che

1. nel corso del 2008 si sono svolti alcuni incontri fra le Parti finalizzati a dare applicazione all'art.1 bis, introdotto dal CCNL rinnovato in data 17/9/2007.
2. Durante tali incontri l'Azienda ha ribadito la scelta strategica di gestire l'attività di liquidazione sinistri avvalendosi di strutture interne ed investendo sulle stesse, in particolare sia in termini di inserimento di risorse che di interventi formativi, nel contesto di un mercato profondamente cambiato, anche a seguito dell'introduzione dell'indennizzo diretto, che fa' della centralità del cliente e della qualità del servizio una delle priorità gestionali dell'Impresa.
3. In questo contesto si inseriscono l'avvenuta costituzione nel corso del 2008 del Polo Malattie, con conseguente rientro nel perimetro della liquidazione diretta di decine di migliaia di sinistri, la progressiva riduzione del ricorso a consulenti esterni, l'erogazione di moduli formativi riservati ai dipendenti del settore sinistri - anche grazie al programma MIO - Eccellenza nel Servizio.
4. Sulla base dei dati forniti nel corso degli incontri e relativi alla struttura sinistri, all'organico in servizio ed al numero dei sinistri gestiti, il Gruppo Fondiaria Sai ha dichiarato che l'assetto operativo della liquidazione sinistri si presenta coerente con quelli organizzativi e contrattuali stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto.
5. le OO.SS. hanno espresso una valutazione positiva sulla scelta strategica enunciata dall'Azienda di volersi avvalere di strutture interne per la liquidazione sinistri. Tuttavia hanno evidenziato che permangono elementi non coerenti con l'impianto dell'art. 1 bis CCNL, riferiti in particolare a processi di esternalizzazione riguardanti alcune tipologie di sinistri Rami Elementari, avviati dopo la stipula del vigente CCNL (evoluzione da Pronta definizione a Pronta liquidazione delle reti liquidative ex Fondiaria e Milano Assicurazioni).
6. In seguito ad approfondita riflessione, al fine di superare le divergenze di valutazione e riconoscendo che sono venuti meno i motivi di conflittualità insorti in passato relativamente all'applicazione delle norme previste dal CCNL concernenti l'area contrattuale in materia di sinistri,

le Parti concordano quanto segue

7. Le precedenti premesse si intendono integralmente richiamate.

*[Extensive handwritten signatures and initials surrounding the text, including names like 'Storovotti' and 'P. 49' visible at the bottom]*

*[Handwritten signatures at the top of the page]*

8. Sulla base delle esigenze organizzative di omogeneizzazione e di miglioramento dei processi, di salvaguardia delle risorse e delle professionalità interne al Gruppo, nonché al fine di ricercare un assetto operativo coerente con l'art. 1 bis, l'Azienda dichiara che con decorrenza 1/5/2009 verrà abbassata nella misura del 30% l'attuale soglia minima di autonomia dei pagamenti prevista in capo ai liquidatori per la liquidazione dei sinistri canalizzabili come P.L. rami non auto per tutte le Divisioni del Gruppo Fondiaria-SAI.

Tale iniziativa determinerà una conseguente riattribuzione all'attività di liquidazione interna di una fascia di sinistri in P.L. in misura percentuale annua, che verrà verificata dall'Osservatorio di cui al successivo punto 9.

9. Le Parti attiveranno un Osservatorio di Gruppo con il compito di monitorare il servizio liquidativo con particolare riferimento alla qualità del servizio alla clientela, all'efficienza dei processi, al ruolo e professionalità dei liquidatori, all'attività dei periti esterni di supporto ai liquidatori.

L'Osservatorio sinistri provvederà inoltre alla verifica periodica dei risultati derivanti dall'applicazione di quanto previsto al precedente punto 8. relativamente alla riattribuzione alla struttura liquidativa interna di sinistri Rami Elementari in P.L, anche al fine di valutare, sulla base dei dati relativi all'attività di liquidazione ed all'evoluzione di mercato del settore sinistri, se gli assetti operativi di cui al precedente punto continuano ad essere coerenti con l'art.1 bis CCNL e compatibili con le esigenze aziendali.

Viene in ogni caso confermato che, attraverso procedure che saranno oggetto di opportuna implementazione al fine di un generale ulteriore miglioramento dei processi, la responsabilità e l'effettuazione del controllo dei sinistri Rami Elementari in P.L. rimane in capo a strutture aziendali interne.

L'Osservatorio avrà carattere paritetico e si riunirà con cadenza semestrale.

10. Il predetto Osservatorio svolgerà l'attività di monitoraggio e verifica ai sensi e per gli effetti di quanto contemplato dal 2° comma parte prima dell'art. 1 bis CCNL.

**D) PRONTO ASSISTANCE SERVIZI**

Premesso che

1. Nel settembre 2008 le OO.SS. hanno presentato una formale richiesta di applicazione del contratto assicurativo alla società Pronto Assistance Servizi, in luogo del CCNL Commercio, in quanto a loro parere l'attività svolta in PAS è riconducibile all'area contrattuale assicurativa, ed in particolare alla parte terza del vigente CCNL.

2. La capogruppo Fondiaria Sai, in relazione all'evoluzione operativa di PAS concretizzatasi nel corso degli ultimi mesi che, accanto al Servizio di Assistenza (ramo XVIII), teoricamente riconducibile al perimetro applicativo del CCNL Aisa, ha visto svilupparsi l'attività di call center specializzata nella vendita di prodotti assicurativi in base a procedure altamente standardizzate della società Dialogo, ritiene che possano sussistere le condizioni per una concreta valutazione di una diversa disciplina contrattuale applicabile con gradualità e progressività a PAS.

Le Parti convengono quanto segue

*[Handwritten signatures at the bottom of the page]*

*[Vertical handwritten notes on the left margin]*

*[Vertical handwritten notes on the right margin]*

*[Handwritten notes and signatures on the left margin]*

- 3. Le precedenti premesse si intendono integralmente richiamate.
- 4. Le Parti concordano che, al fine di esaminare le problematiche della riconducibilità al CCNL assicurativo dell'attività oggi svolta da PAS e gestire i relativi processi applicativi, in coerenza con gli stessi criteri già utilizzati in altri casi analoghi, in passato affrontati e risolti nel Gruppo, sia necessario fissare ulteriori incontri di approfondimento, il primo dei quali si terrà entro il 17/4/2009 con l'impegno delle parti di addivenire ad un accordo entro il 31/5/2009.
- 5. Le Parti concordano altresì che gli accordi in materia di tutele sindacali allegati al vigente CCNL - settore assicurativo - verranno applicati con decorrenza 1/4/2009.

**E) PREVINET**

Premesso che

- 1. Al fine di perseguire finalità di razionalizzazione di talune attività di supporto amministrativo, di miglioramento della qualità del servizio alla clientela e di mantenimento di un elevato livello di competitività sul mercato dei fondi pensione, nel corso del 2008 Fondiaria-SAI ha avviato l'affidamento alla società Previnet - al pari di altre importanti compagnie del comparto assicurativo - di alcune attività legate alla fase amministrativa/contabile delle erogazioni delle prestazioni, relative ai fondi pensione preesistenti ed aperti (con esclusione dei fondi pensione interni Dirigenti e Dipendenti).
- 2. Le OO.SS. hanno ritenuto che tale operazione, costituendo un'esternalizzazione di attività ricadenti nel perimetro dell'area contrattuale assicurativa, rappresenti una violazione dell'art. 1 del vigente CCNL.
- 3. Fondiaria-Sai, in aggiunta alle informazioni che aveva già fornito in passato alle OO.SS. per chiarire la reale portata dell'iniziativa e per superare i dubbi sollevati, in questa sede ha dato ulteriori delucidazioni per effetto delle quali

le Parti concordano quanto segue

- 4. Le precedenti premesse si intendono integralmente richiamate.
- 5. Fondiaria Sai conferma, e le OO.SS. prendono atto, che le attività interessate sono quelle legate alla fase amministrativa/contabile delle erogazioni delle prestazioni, relative ai fondi pensione preesistenti ed aperti (con esclusione dei fondi pensione interni Dirigenti e Dipendenti), le finalità perseguite e il numero delle risorse interne (quattro) coinvolte nell'affidamento a Previnet delle attività descritte sono quelle individuate in premessa e non sono previsti ulteriori sviluppi che coinvolgano altri settori del ramo vita.
- 6. Le Parti concordano altresì che tale operazione sia per le caratteristiche qualitative e quantitative evidenziate, sia perché correlata con altre iniziative organizzative che hanno portato sulla piazza di Firenze specifiche attività afferenti ad altri settori già operativi, conferma l'equilibrio quali-quantitativo fra funzioni allocate e personale presente, così come previsto dal verbale di accordo 30/7/2002.

*[Handwritten notes and signatures on the left margin]*

*[Handwritten signatures and notes on the right margin]*

*[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]*

